



ISPRO

Istituto per lo studio, la prevenzione
e la rete oncologica

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

(Nominato con D.P.G.R.T. n. 72 del 29/04/2022)

N° 136 del 12/06/2023

Oggetto: Autorizzazione alla stipula di un contratto di collaborazione volontaria a titolo gratuito per attività di consulenza tra ISPRO e la Dr.ssa Lucia Miligi.	
Struttura Proponente	Direzione Amministrativa
Responsabile del procedimento: Direttore Amministrativo	
Estensore	
Allegati n.	1

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE

Conti Economici			
Spesa	Descrizione Conto	Codice Conto	Anno Bilancio

Eseguibile a norma di Legge dal 27/06/2023

Pubblicato a norma di Legge il 12/06/2023

Inviato al Collegio Sindacale il 12/06/2023

IL DIRETTORE GENERALE

di questo Istituto per lo studio, la prevenzione e la rete oncologica, con sede in Via Cosimo il Vecchio 2 - 50139 Firenze, in forza del Decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 72 del 29.04.2022

Visti:

- il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni;
- la Legge Regionale Toscana 24 febbraio 2005, n. 40 di disciplina del Servizio Sanitario Regionale e successive modifiche ed integrazioni;
- la Legge Regionale Toscana 14 dicembre 2017, n. 74 recante “Disciplina dell’Istituto per lo studio, la prevenzione e la rete oncologica (ISPRO)”;
- la Delibera GRT n. 490 del 7 maggio 2018 di parere favorevole sullo statuto e regolamento dell’ISPRO;
- la Delibera DG ISPRO n. 150 del 31 maggio 2018 di presa d’atto della Delibera GRT n. 490 del 7 maggio 2018 sopra menzionata;
- la Delibera DG ISPRO n. 277 del 11 ottobre 2021 con la quale è stato modificato lo Statuto Aziendale, il Regolamento di organizzazione e funzionamento e l’organigramma dell’Istituto adottati con delibera del Direttore Generale n. 150 del 31/05/2018 e già modificati con Delibera del Direttore Generale n. 11 del 13/01/2020;

Richiamato il Decreto Legge 24 Giugno 2014 n. 90, convertito con modificazioni dalla Legge 11 Agosto 2014 n. 114, ed, in particolare, l’art. 6, avente ad oggetto “*Divieto di incarichi dirigenziali a soggetti in quiescenza*”, il quale prevede la possibilità, da parte delle Pubbliche Amministrazioni, di conferire detta tipologia di incarichi esclusivamente a titolo gratuito e per una durata non superiore a un anno, non prorogabile ne’ rinnovabile, a lavoratori collocati in quiescenza;

Dato atto che, in applicazione della richiamata normativa, con propria Deliberazione n. 102 in data 18/05/2022, il Direttore Generale dell’ISPRO ha sottoscritto con la Dr.ssa Lucia Miligi specifico contratto di collaborazione, a titolo gratuito, di durata annuale per lo svolgimento di attività nell’ambito dei progetti di ricerca finalizzata;

Richiamato, altresì, il Decreto Legge 6 Luglio 2012 n. 95, convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135 e s.m.i., il cui Art. 5, comma 9, riconosce la possibilità di attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti collocati in quiescenza, fermo restando il principio della gratuità della collaborazione ed ulteriormente chiarendo che “...*per i soli incarichi dirigenziali e direttivi, ferma restando la gratuità, la durata non può essere superiore a un anno, non prorogabile ne’ rinnovabile, presso ciascuna amministrazione ...*”;

Richiamata la Circolare del Ministro della Pubblica Amministrazione n. 4/2015, la quale, ad esplicitazione delle modifiche normative apportate dall’art. 17, comma 3, della legge 7 agosto 2015, n. 124, recante “*Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*”, all’articolo 5, comma 9, del Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ha ulteriormente ribadito con chiarezza come “... *l’ambito di applicazione del limite annuale di durata e del divieto di proroga o rinnovo è stato ristretto agli incarichi dirigenziali e direttivi. Per gli incarichi di studio o consulenza, nonché per le cariche in organi di governo delle amministrazioni e degli enti da esse controllate, detto limite non è più operante, ferma restando la gratuità...*”

Dato atto della richiesta della Dr.ssa Lucia Miligi, in quiescenza a far data dal 01/05/2022, di continuare a collaborare a titolo gratuito e consulenziale con l’Istituto per quanto attiene le attività connesse ai registri dei tumori professionali, nonché ai progetti di sorveglianza sanitaria di esposti ed ex esposti a cancerogeni, ferma restando l’esclusione di ogni potere dirigenziale, direttivo e di coordinamento delle suddette attività;

Considerato che, alla luce della pluriennale esperienza maturata dalla Dr.ssa Miligi in seno all’organizzazione dell’ISPRO nelle materie oggetto di volontaria e gratuita consulenza, è di interesse dell’Istituto medesimo attivare il citato rapporto, al fine di avvalersi della sua esperienza e competenza;

Valutato, dunque, opportuno formalizzare il rapporto di collaborazione di che trattasi, tramite la sottoscrizione di idoneo contratto di collaborazione volontaria a titolo gratuito, di cui in Allegato A) al presente atto, a formarne parte integrante e sostanziale, salvo il rimborso di eventuali spese, ai sensi del sopra citato Art. 5, comma 9, del Decreto Legge 6 Luglio 2012 n. 95, convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135 e s.m.i., rimborso il cui limite massimo è stabilito nell'importo di € 2.500 per la durata del contratto;

Rilevata la legittimità e la congruenza dell'atto con le finalità istituzionali di questo Ente, stante l'istruttoria effettuata a cura del Responsabile del procedimento;

Preso atto della sottoscrizione del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, ciascuno per quanto di competenza, ai sensi dell'art. 3 del Decreto Legislativo n. 502/1992 e ss.mm.ii.;

DELIBERA

per quanto esposto in narrativa, che espressamente si richiama:

1. **Di autorizzare** la Dr.ssa Lucia Miligi, già collocata in quiescenza dal 01/05/2022, a svolgere attività di consulenza a titolo gratuito e volontario nelle materie attinenti ai registri dei tumori professionali, nonché ai progetti di sorveglianza sanitaria di esposti ed ex esposti a cancerogeni, per la durata di un anno, ferma restando l'esclusione di ogni potere dirigenziale, direttivo e di coordinamento delle suddette attività;
2. **Di autorizzare** la stipula di specifico contratto di collaborazione in ambito consulenziale, volontario ed a titolo gratuito, salvo il rimborso di eventuali spese, ai sensi dell'Art. 5, comma 9, del Decreto Legge 6 Luglio 2012 n. 95, convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135 e s.m.i., rimborso il cui limite massimo è stabilito nell'importo di € 2.500 per la durata del contratto e la cui erogazione è subordinata a specifica rendicontazione;
3. **Di stabilire** che la durata annuale del rapporto di collaborazione avrà decorrenza dalla data di sottoscrizione del contratto di cui all'Allegato A) alla presente deliberazione, a formarne parte integrante e sostanziale;
4. **Di trasmettere** il presente atto al Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 42, comma 2, della L.R.Toscana n. 40/2005, contemporaneamente all'inoltro all'albo di pubblicità degli atti di questo Istituto.

IL DIRETTORE SANITARIO
Dott. Roberto Gusinu

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott. Enrico Volpe

IL DIRETTORE GENERALE
Avv. Katia Behedere

ELENCO DEGLI ALLEGATI

Allegato A): CONTRATTO DI LAVORO AUTONOMO GRATUITO PER PERSONALE DIPENDENTE COLLOCATO A RIPOSO (ART. 9, COMMA 12, D.L. 95/2012, ART. 6 D.L. 90/2014, ART. 17, COMMA 3, L. 124/2015).

Pagg. 2

STRUTTURE AZIENDALI DA PARTECIPARE:

- ▶ S.C. Epidemiologia dei Fattori di Rischio e degli Stili di Vita
- ▶ S.C. Epidemiologia Clinica e di Supporto al Governo Clinico
- ▶ S.S. Personale;

CONTRATTO DI LAVORO AUTONOMO GRATUITO PER PERSONALE DIPENDENTE COLLOCATO A RIPOSO (ART. 9, COMMA 12, D.L. 95/2012, ART. 6 D.L. 90/2014, ART. 17, COMMA 3, L. 124/2015).

L'anno DUEMILAVENTI TRE' (2023), nel mese di _____, il giorno ____ (___), presso la sede dell'ISPRO, in Via Cosimo il Vecchio 2, Firenze

TRA

L'Istituto per lo Studio, la Prevenzione e la Rete Oncologica, con sede legale a FIRENZE, via Cosimo il Vecchio n. 2 (C.F. 94158910482 e P.IVA n. 05872050488), in persona del legale rappresentate Avv. **Katia Belvedere**, che interviene ed agisce non in proprio ma in qualità di direttore, nominato con decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 72 del 29/04/2022;

E

La D.ssa **Lucia Miligi**, nata a _____ (___) il ___/___/19___, C.F. _____, residente a _____ in via _____, già dipendente di ruolo di _____ con la qualifica di _____, cessata dal servizio per collocamento a riposo in data _____, che accede all'incarico gratuito ai sensi della normativa in oggetto, così come conferito con delibera del direttore generale n. ___ del ___ _____ 202_;

Si conviene e si stipula quanto segue

Art. 1

1. La D.ssa Lucia Miligi, di seguito "incaricata", stipula il presente contratto gratuito avente per oggetto l'attività di consulenza e di prestazione d'opera intellettuale a favore dell'Amministrazione, con esclusione dell'attività assistenziale o clinica diretta nei confronti dell'utenza per (*descrivere oggetto e/o contenuto della consulenza*):
 - Attività relativa ai registri dei tumori professionali (Renam, ReNaTuns, RenaLOCCAM);
 - Attività relativa ai progetti di sorveglianza sanitaria di esposti ed ex esposti a cancerogeni (amianto e cancerogeni per i tumori naso sinusali).

Art. 2

1. Nello svolgimento della propria attività, l'incaricato risponderà del proprio operato e renderà periodicamente l'esecuzione dell'attività a _____.
2. L'incarico implica la personalità e la continuità della prestazione, ma sempre in maniera autonoma senza alcun coordinamento con l'Amministrazione e/o con i dirigenti responsabili delle strutture organizzative aziendali.
3. L'incaricato si dovrà conformare agli obblighi di condotta ed osservare il codice etico ed il codice di comportamento aziendale.

Art. 3

1. Per lo svolgimento delle funzioni di cui al presente contratto l'incaricato non percepirà alcun compenso od emolumento. Sarà consentito esclusivamente il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per lo svolgimento dell'attività commissionata, entro il limite massimo di € 2.500 ed in applicazione analogia delle disposizioni normative e regolamentari applicate al

personale dipendente, fermo restando che non potrà essere rimborsato il viaggio dal luogo di residenza o domicilio alla sede di attività.

Art. 4

1. L'incarico avrà durata di un anno a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente contratto e potrà essere ulteriormente rinnovato per lo stesso periodo o per un periodo più breve.
2. Ciascuna delle parti sarà comunque libera di recedere dal contratto, senza necessità di alcuna motivazione, con un pre avviso di almeno 10 giorni.
3. Il contratto si risolverà di diritto qualora l'incaricato dovesse svolgere lavorativa, autonoma o libero professionale, o di lavoro dipendente per conto terzi, nello stesso settore di attività o in ambiti professionali che possano dare luogo a conflitti di interesse.

Art. 5

1. L'incaricato dovrà essere munito di idonea copertura assicurativa a proprio carico per eventuali infortuni, nonché di polizza di responsabilità civile verso terzi per i danni eventualmente cagionati nello svolgimento dell'attività commissionata.

Art. 6

1. L'incaricato manterrà i necessari accrediti di accesso (parcheggio ed ingresso) alle strutture, senza, peraltro, poter utilizzare cellulari, né automezzi di servizio, se non da trasportato.
2. L'incaricato potrà mantenere il recapito mail e l'accesso alla rete aziendale, nei limiti dell'uso delle procedure necessarie per lo svolgimento dell'incarico e la nomina a responsabile per il trattamento dati.
3. L'incaricato potrà accedere alla mensa dietro il pagamento del ticket al prezzo per gli esterni.

Art.7

1. Per quanto non previsto dal presente contratto si applicano le norme del titolo III del libro V del codice civile, tenuto conto della disciplina speciale richiamata in premessa relativamente al personale in quiescenza delle pubbliche amministrazioni.
2. Il contratto recepirà automaticamente le disposizioni normative nazionali e regionali che dovessero successivamente disciplinare la materia.

Art. 8

1. Nel caso di controversie insorte tra le parti contraenti sull'applicazione del presente contratto il foro competente sarà quello del tribunale di Firenze.

Art. 9

1. Il presente contratto d'opera è soggetto ad imposta di bollo a carico dell'incaricato e verrà registrato solo in caso d'uso ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n.131 a cura ed a spese del soggetto richiedente la registrazione.

_____, li _____ 2023

Il Direttore Generale _____	L'incaricato a titolo gratuito
Dott. _____	Dott. _____